

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 dicembre 2018, n. 225

Ponte Romano sul Fiume Ofanto – Intervento di urgenza per la conservazione e la tutela. Proponente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. ID_5423.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

VISTA la Determinazione n.22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. "Valutazioni Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale" al Dott. For. Pierfrancesco Semerari

premesse che:

- con nota prot. n. 5109 del 09/05/2018, acquisita al prot. AOO_089/11/05/2018 n. 5109, la Sezione Lavori Pubblici ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R 304/2006;
- con nota prot. n. 19655 del 23/05/2018, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii., rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;

premessò altresì che:

- l'Autorità competente all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto è la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b) L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., in quanto *la localizzazione dell'intervento stesso interessa il territorio di due province;*
- con Determinazione n. 22 dell'01.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla Valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali);
- la Segreteria regionale del MIBACT provvedeva in data 08/11/2018 al pagamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla valutazione dell'intervento in oggetto**Descrizione degli interventi**

Secondo quanto descritto nella documentazione acquisita agli atti del Servizio (rif. file "02_relazione_tecnica"), l'intervento consiste nel restauro delle pile del ponte, definite n. 1 e n. 2, la messa in sicurezza della pila n. 3, la rimozione della vegetazione infestante e conseguente ristilatura delle connessioni fra i conci della pila n. 4, oltre all'esecuzione di lavorazioni puntuali di restauro delle murature e delle superfici. In particolare, per quanto concerne le testate lato valle delle pile n. 1 e n. 2 i lavori consisteranno nella ricomposizione del manufatto mediante l'anastilosi relativamente ai conci del guscio lapideo in precarie condizioni di stabilità e completamento delle parti mancanti del paramento lapideo con materiali di nuova fornitura. Per le testate lato monte, invece, si procederà al consolidamento del manufatto con tecniche atte a conservare lo stato di fatto, riducendo al minimo la manomissione del guscio lapideo, utilizzando prevalentemente il procedimento di ristilatura armata dei giunti di malta, previo consolidamento del nucleo e inserimento di appositi connettori. Anche in questo caso si procederà al ripristino delle porzioni murarie gravemente sconnesse, mediante rimozione secondo i metodi dell'anastilosi dei conci lapidei, ripristino della compattezza dello strato di posa, rimontaggio dei conci preesistenti e completamento delle parti mancanti del paramento lapideo con materiali del tutto simili.

I lavori inerenti la pila n. 3 consisteranno nella messa in sicurezza mediante la stesura di una rete metallica atta ad impedire lo scivolamento dei conci e la perdita progressiva del manufatto, insieme ad opere di diserbo, rimandando l'intervento di recupero ad un successivo finanziamento. Per quanto riguarda il contrafforte sito sul lato canosino, saranno eseguite opere di coccio pesto che presenta degrado, nonché puntuali sistemazioni con ristilature del paramento murario.

Le predette operazioni saranno eseguite previo montaggio della impalcatura speciale con elementi in appoggio sulle pile stesse e in sospensione. L'operazione di recupero dei conci lapidei caduti nell'alveo del fiume, al piede delle pile avverrà mediante mezzi meccanici.

Descrizione delle aree di intervento

Le aree di intervento sono ricomprese all'interno del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" nonché del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" per il quale vigono le Misure di conservazione previste dal R. n. 6/2016 e ss.mm. e ii. Secondo il relativo Formulario standard¹, all'interno di tale sito sono presenti i seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43), 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*) e 92A0 (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*). In particolare, nell'area di intervento è verosimilmente presente l'habitat 92A0 per il quale vigono el specifiche Misure di conservazione previste dal R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii.

Secondo quanto riportato nel Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE², l'habitat 92A0 è costituito da boschi ripariali a dominanza di *Salix* spp. e *Populus* spp. presenti lungo i corsi

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmisioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120011.pdf

² <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=38>

d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze *Populion albae* e *Salicion albae*. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante sub mediterranea. I saliceti ripariali rientrano nell'alleanza *Salicion albae* Soó 1930 (ordine *Salicetalia purpureae* Moor 1958), mentre i boschi di pioppo nell'alleanza *Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine *Populetales albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948). Entrambi gli ordini sono inclusi nella classe *Salici purpureae-Populetea nigrae* Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Bascónes, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi, classis nova (addenda).

considerato che:

- la Provincia di Barletta – Andria – Trani, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, con nota prot. n. 19655 del 23/05/2018, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ha reso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto che il progetto in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione del predetto SIC, si ritiene che non possano sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, rammentando tuttavia di aver cura di rispettare quanto indicato nel parere favorevole reso dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per i “*Ponte Romano sul Fiume Ofanto – Intervento di urgenza per la conservazione e la tutela*” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento:**
 - di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto proponente: Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, alla Provincia di Barletta – Andria – Trani, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, all’Arma dei Carabinieri (Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare), ai Comuni di Canosa, di San Ferdinando di Puglia e di Cerignola;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ssmi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI


Settore VI – Servizio Ecologia

Gestione provvisoria Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto"

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA

Settore VI – Servizio Ecologia c/o Piazza Plebiscito n. 34 – 76121 Barletta

PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it – tel 0883/1978925



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato Regionale della Puglia
sr-pug@beniculturali.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologica e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VInca
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio Parchi e tutela della biodiversita'
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Canosa di Puglia (BT) Ponte Romano sul Fiume Ofanto – Intervento di urgenza per la conservazione e la tutela. Finanziamento straordinario Mibact DDG 17 novembre 2016
Trasmissione parere ex art. 6 co. 4 L.R. 11/2011 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'istanza del 12.04.2018 prot. n. 4119, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al prot. n.14139 del 12.04.2018, con la quale Codesto Segretariato regionale per la Puglia ha chiesto allo scrivente Settore il rilascio del nulla osta per i lavori di urgenza di manutenzione straordinaria del Ponte Romano sul Fiume Ofanto per la conservazione e la tutela, ricadenti nei Comuni di Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Cerignola, si rappresenta, preliminarmente, quanto segue:

- con D.G.R. Puglia 28 maggio 2013, n. 998 è stata affidata la gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto" alla Provincia di Barletta Andria Trani;
- il Parco, allo stato attuale, non è dotato di un Piano Territoriale, previsto dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, istitutiva dell'Area Naturale Protetta di cui trattasi, né del Regolamento, previsto dall'art. 9 della citata Legge regionale, pertanto, per formulare il presente nulla osta di competenza del soggetto gestore dell'Ente Parco, è stata verificata la coerenza degli interventi previsti di cui alla proposta progettuale in oggetto, in relazione alla:
 - zonizzazione provvisoria (art. 3 L.R. 37/2007) del Parco così come modificata con L.R. n. 7 del 16 marzo 2009 che prevede la Zona 1 (di rilevante interesse naturalistico) e la Zona 2 (di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale)

- alle finalità istitutive della L.R. 37/22007 art. 2 e alle norme generali di tutela e salvaguardia del territorio art. 5 della L.R. 37/22007;
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, che, nelle more del sistema delle tutele e nell'individuazione di ulteriori contesti paesaggistici, ha definito le aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali - 100 metri - (art. 143 del Codice sul Paesaggio, co. 1, lett. e - Misure di Salvaguardia e utilizzazione, art. 72 NTA del PPTR).

Dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della predetta istanza, si rileva che l'intervento proposto consiste nel "restauro delle due pile n. 1 e n. 2, la messa in sicurezza della pila n. 3, la rimozione della vegetazione infestante e conseguente adeguata ristilatura delle connessioni fra i conci della pila n. 4, l'esecuzione di lavorazioni puntuali di restauro delle murature e delle superfici."

Verificato che:

- l'area interessata dall'intervento ricade, in parte, nella Zona 1, di rilevante interesse naturalistico, del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;
- l'intervento ricade nel S.I.C. IT9120011, denominato "Valle dell'Ofanto - Lago di Capacciotti"; e conseguentemente soggiace alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nei modi e nelle competenze sancite dall'art. 6 co. 1 bis della L.R. 11/2001.

Premesso che mentre il nulla osta rilasciato dall'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/2007, opera sul piano della verifica della conformità dell'intervento al Piano Territoriale e al Regolamento del Parco, ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 5 della citata L.R. 37/2007, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, prevista dal DPR 357/97, in attuazione delle Direttive CEE 79/409 (cd. Direttiva "Uccelli") e 92/43 (cd. Direttiva "Habitat"), mira a verificare che un piano o progetto non pregiudichi l'integrità del sito appartenente alla Rete Natura 2000, nonché la coerenza e la compatibilità dei Lavori proposti con gli obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000 della Regione Puglia così come definiti nel Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per Siti di Importanza Comunitaria (SIC), modificato con DGR n. 646 del 02.05.2017.

Il nulla osta dell'Ente Parco, infatti, deve valutare tutti gli interessi contrapposti e assicurare il perseguimento di tutti gli obiettivi di tutela e conservazione sottesi all'istituzione dell'Area Naturale Protetta interessata dall'intervento proposto, anche la conservazione e il recupero degli equilibri ecologici e delle biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali tutelati dalle citate direttive comunitarie; pertanto, il rilascio del nulla osta non può che essere logicamente successivo a provvedimenti involgenti interessi dell'area naturale stessa, tanto che l'Ente Parco non potrebbe ragionevolmente rilasciare un nulla osta a seguito dell'esito negativo di una Valutazione di Incidenza Ambientale.

Premesso quanto sopra, ai fini del prosieguo dell'iter istruttorio di cui trattasi, necessita acquisire il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale, di competenza della Regione Puglia, nel quale, ai sensi dell'art. 6, co. 4 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., lo scrivente Ufficio del Parco esprime parere endoprocedimentale di competenza.

Orbene, al fine di rendere speditivo il procedimento de quo lo scrivente Settore, all'esito della valutazione della documentazione trasmessa, relativa alla descrizione degli interventi di manutenzione straordinaria, verificata la coerenza degli interventi previsti con le finalità istitutive ex art. 2 della L.R.

37/22007 e con le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio ex art. 5 della L.R. 37/22007, con particolare riferimento agli effetti diretti e/o indiretti che i medesimi interventi possono produrre sul predetto S.I.C.; ritenuto che gli interventi proposti, per caratteristiche, dimensionamento e localizzazione non comporteranno un impatto negativo sul sito SIC interessato, denominato "Valle dell'Ofanto- Lago Capaciotti", cod. IT9120011, né una perturbazione diretta e/o indiretta di habitat e specie tutelate; si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 11/2011 e ss. mm e ii., nel rispetto dello stesso Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6 (modificato con DGR n. 646 del 02.05.2017) con particolare riguardo alle prescrizioni di seguito indicate:

1. Immediatamente prima dell'intervento è opportuno che venga svolto un sopralluogo volto, in particolare, a rilevare la presenza di nidi; in caso positivo, al fine di salvaguardare l'area, è necessario procedere alla loro rimozione ed allontanamento in altre zone idonee;
2. dovranno essere utilizzati i necessari accorgimenti al fine di contenere l'inquinamento acustico, così da arrecare minor disturbo possibile alle specie faunistiche presenti nell'area;
3. per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle stesse.
4. le attività non potranno essere condotte nel periodo compreso tra il 15 marzo al 15 luglio;

Il presente parere è espresso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1 e 4 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii..

Lo scrivente Ufficio, pertanto, resta in attesa di ricevere copia del provvedimento di VINCA di competenza della Regione Puglia. All'esito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, qualora fosse espletata favorevolmente, questo Ufficio procederà nell'istruttoria dell'istanza di cui trattasi, finalizzata al rilascio del nulla osta, ex art. 10 della L.R. 37/2007,

Ai fini del perfezionamento del procedimento de quo, per quanto di competenza dello scrivente Settore in qualità di Soggetto affidatario per la gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e con riferimento all'area di intervento ricadente in Area Parco Fiume Ofanto (Comuni di Canosa di P., San Ferdinando di Puglia, Cerignola), si fa presente che lo scrivente Settore per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 37/2007, renderà il proprio Nulla-Osta su istanza formulata da codesto Segretariato secondo la modulistica all'uopo predisposta ed approvata con D.D. n. 1456 del 24/10/2016.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

**Il Direttore del Parco Naturale Regionale
"Fiume Ofanto"**

Arch. Mauro IACOVIELLO



**Il Dirigente
Ing. Vincenzo GUERRA**

